

Domenico COSTANTINO

Il nuovo

# DIRITTO di FAMIGLIA

dopo la Riforma Cartabia:  
profili sostanziali e processuali

Con

- Analisi delle novità sostanziali e processuali
- Testi a raffronto
- Formulario commentato degli atti processuali modificati dalla legge Cartabia

 Neldiritto  
Editore

<p>sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.</p>	
--	--

## ■ 7. Le misure di protezione del minore

In questa sede, merita menzione anche la modifica apportata direttamente dalla Legge delega n. 206/2021 all'art. 403 c.c., che disciplina l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori. L'intento del legislatore è stato quello di introdurre sia l'obbligatorietà della nomina del curatore speciale, sia la previsione di un obbligo di motivazione da parte della p.a. che provvede all'esecuzione dell'allontanamento del minore. Per effetto delle modifiche - che si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022 - è stato innanzitutto ampliato e generalizzato l'ambito di applicazione della norma, includendosi tutti i casi in cui *“il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere”*. In tali ipotesi, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. È stato, allora, assoggettato ad una procedura più celere, con precisi e stringenti termini, dettati a pena di inefficacia della misura adottata dalla pubblica autorità, il vaglio dell'autorità giudiziaria sull'intervento a sostegno e tutela del minore.

Quanto agli aspetti procedurali, l'attuazione di un provvedimento urgente a tutela del minore è comunicata dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro ventiquattro ore successive al Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale. Il Pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, entro le settantadue ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al Tribunale per i minorenni. A seguito del ricorso del Pubblico ministero minorile, il Tribunale per i minorenni, entro le successive quarantott'ore, provvede con decreto del presidente o del giudice delegato, a nominare un curatore speciale per il minore ed un giudice relatore, con la fissazione di un'udienza di comparizione nel termine di quindici giorni.

Il Pubblico ministero provvede, avvalendosi, ove necessario, della Polizia Giudiziaria, alla immediata notificazione del ricorso e del decreto agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale. All'udienza di comparizione delle parti è fatto obbligo al giudice di ascoltare il minore, anche avvalendosi della collaborazione di esperti. Il decreto di convalida, deciso in composizione collegiale, deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni: il provvedimento conterrà la conferma, la modifica o la revoca, e può, altresì, includere le disposizioni *de responsabilitate* richieste.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., alla Corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, da parte del Pubblico ministero minorile, degli esercenti la responsabilità genitoriale e del curatore speciale. Il giudice del reclamo decide entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso o da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del Tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la perdita di efficacia dello stesso. Viene, nondimeno, mantenuta la possibilità, *ex officio*, per il Tribunale di intervenire, con l'emissione di ulteriori provvedimenti, nell'interesse del minore.

### Testi a raffronto

CODICE CIVILE	
PRIMA DELLA RIFORMA	DOPO LA RIFORMA
<p><b>Art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.</b> — Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.</p>	<p><b>Art. 403. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.</b> — Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.</p>
	<p>La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.</p>
	<p>Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i</p>

	<p>minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.</p>
	<p>Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.</p>
	<p>All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.</p>
	<p>Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.</p>

	<p>Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.</p>
	<p>Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.</p>

### ■ 8. Le modifiche alla disciplina dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, delle modalità di ascolto del minore, delle incompatibilità, dei registri delle tutele e delle curatele

A fronte dell'inevitabile necessità di “abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti” (art. 1, comma 23, lett. a), L. n. 206/2021), sono state apportate novità alla disciplina - contenuta nelle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie - dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, delle modalità di ascolto del minore, delle incompatibilità a svolgere determinate funzioni nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale, dei registri delle tutele e delle curatele tenuti presso l'ufficio del giudice tutelare.

In particolare, è stato modificato l'art. **38 disp. att. c.c.**, per coordinarlo con le novità introdotte dalle nuove norme sul rito unitario, compiendo dunque un ulteriore passo nel riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni oltre a quello svolto dalla L. n. 219/2012. Si ricordi che, nel riformulare l'art. 38 disp. att. c.c., la L. n. 219/2012 aveva già sottratto dalla competenza del tribunale per i minorenni la disciplina dei rapporti afferenti alla prole tra genitori non uniti da vincolo matrimoniale, per attribuirli nella sua interezza al tribunale ordinario, al pari dei procedimenti *de responsabilitate* nei casi di contemporanea pendenza di un giudizio di separazione o di divorzio o di qualsiasi altro giudizio che riguardi i rapporti con i figli minori. Successivamente, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 28, L. n. 206/2021, è stata attribuita, con effetto a decorrere dal 22 giugno 2022, al tribunale ordinario la competenza su tutti i procedimenti *de responsabilitate* quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e di divorzio.